



**Deliberazione del Commissario Straordinario
del 28-04-2016 n. 16**

Oggetto: Imposta Municipale Propria - IMU: variazione art. 5 del Regolamento Comunale e approvazione delle aliquote 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che prevede: *“L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono”*;

TENUTO CONTO del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

VISTO altresì il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al quale i suindicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare gli artt. 52 e 59 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

VISTA la legge di Stabilità per il 2014, Legge n. 147 del 27/12/2013 ed in particolare l’art. 1 commi da 707 a 713;

CONSIDERATO il Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. adottato con delibera C.C. n. 19 del 14/03/2012 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 "...15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997...*";

VERIFICATO che l'art. 13, comma 13-bis, del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 vigente stabilisce che "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VERIFICATO che il termine per l'approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 e ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016;

PRESO ATTO che nell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, viene esplicitamente previsto che le variazioni delle aliquote base devono essere effettuate con delibera di consiglio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) è stato disposto il blocco degli aumenti dei tributi comunali;

VERIFICATO che, sempre con la Legge di Stabilità 2016 sono state apportate alcune variazioni alla normativa IMU, che necessitano di essere recepite nel regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

CON i poteri spettanti al Consiglio comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

1) Di modificare l'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, come da allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) Di confermare tutte le aliquote vigenti nell'anno 2015, come riportate nella sotto indicata tabella, ad eccezione dell'esenzione per l'assimilazione ad abitazione principale dei comodati gratuiti di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento Comunale (ora abrogata):

Aliquote I.M.U.		2016	
		IMU	Detrazione
1)	ABITAZIONE PRINCIPALE per le sole abitazioni accatastate in cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze.	3,80‰	€ 200,00
2)	ALIQUOTA ORDINARIA (tutte le fattispecie non rientranti nei casi particolari).	9,20‰	-
3)	ABITAZIONI e relative pertinenze LOCATE con contratto registrato e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare entro la scadenza per il pagamento a saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione. Si precisa che poiché l'art. 2, comma 4, della legge 431/1998 limita la possibilità per i Comuni di stabilire aliquote agevolate per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, come per gli scorsi anni, è possibile ottenere l'agevolazione se e solo se l'inquilino vi abbia preso la	6,00‰	-

	residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.		
4)	FABBRICATI accatastati in cat. D (ad esclusione dei D5 e di quelli sfitti da oltre 2 anni) utilizzati dalle imprese.	8,60‰	-
5)	FABBRICATI accatastati in cat. D5.	10,60‰	-
6)	FABBRICATI accatastati nelle categorie C1 (Negozzi e botteghe), C3 (Laboratori per arti e mestieri), C4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro) e C5 (Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro) utilizzati dalle imprese (ad esclusione di quelli sfitti da oltre 2 anni).	8,80‰	-
7)	FABBRICATI (di qualunque categoria) SFITTI da oltre 2 anni.	10,60‰	-
8)	ABITAZIONI (accatastate in una delle categorie A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9) che non rientrano nelle altre fattispecie.	10,20‰	-
9)	ABITAZIONI e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal proprietario , residente nel comune di Sesto Fiorentino, a genitori o discendenti in linea retta di 1° grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora e che ne venga fatta espressa richiesta da parte del/dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dal Servizio Entrate, da presentare entro la scadenza per il pagamento a saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni, fermo restando l'obbligo di comunicare il venirne meno. In caso di decesso del parente di primo grado, l'agevolazione di cui sopra può applicarsi anche ai parenti di secondo grado discendenti in linea retta.	7,60‰	-

3) Di ribadire che le aliquote ridotte di cui ai punti 3) e 9) della tabella sopraindicata sono applicabili solo ed esclusivamente a seguito di presentazione delle autocertificazioni sopra specificate, pena la non ammissibilità dell'agevolazione stessa;

4) Di demandare al competente Servizio Entrate l'incarico di inviare telematicamente copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del DL 201/2011;

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 28-04-2016 n. 16.

Oggetto: “Imposta Municipale Propria - IMU: variazione art. 5 del Regolamento Comunale e approvazione delle aliquote 2016.”

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Sesto Fiorentino, 09-03-2016

f.to CINZIA CAO

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile

Sesto Fiorentino, 06-04-2016

f.to LUCA LAZZARINI

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/

Responsabile del Servizio Ragioneria

Sesto Fiorentino, 06-04-2016

f.to LUCA LAZZARINI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
f.to LUCA LAZZARINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.